



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Provincia di Oristano

P. zza Montrigu de Reos

Cap. 09078 – tel. 0785/32000 – fax 0785/32666

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA	
N° 9	DEL: 29/05/2018

PROTOCOLLO	
N° 2317	DEL: 29/05/2018

OGGETTO:	ORDINANZA: MISURE PER LA PREVENZIONE INCENDI: PULIZIA DI TERRENI, ORTI E GIARDINI
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- i terreni incolti, recintati e non, siti sia all'interno che all'esterno dei centri urbani con presenza di rovi, erbacce ed arbusti possono creare problemi di igiene, di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno di centri urbani, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

RITENUTO NECESSARIO:

- effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel periodo che va dal mese di giugno al mese di ottobre quando massimo è il rischio ad attivare interventi per evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi;

RITENUTO necessario procedere al taglio degli arbusti, siepi e cespugli lungo i confini con le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali e la ferrovia, al fine di prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi;

ACCERTATO che tali adempimenti sono di competenza dei proprietari e dei conduttori il cui fondo si affacci lungo le strade pubbliche, ivi comprese quelle comunali e vicinali;

VISTI:

- il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n° 773;
- la Legge 21/11/2000 n° 353 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D.L.vo n° 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- l'art 255 del D.L.vo 03/04/2006 n° 152 "*Norme in materia ambientale*";
- gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/6 del 14/03/2017 della Regione Autonoma della Sardegna con cui sono state approvate le linee di indirizzo per la redazione del nuovo Piano Regionale Antincendio (PRAI) 2017-2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 04/05/2018 – Aggiornamento 2018 Prescrizioni Regionali Antincendio;

DATO ATTO che dal 1° giugno al 31 ottobre vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo;

ORDINA

1. A tutti i proprietari e i conduttori di terreni compresi nel perimetro urbano di ripulire, **entro il 20 giugno 2018**, da rovi, erbacce e sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi per evitare il pericolo d'incendio ed evitare che siano ricettacolo di immondizie, salvo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio;
 2. A tutti i proprietari di terreni confinanti con il centro abitato e con strade aperte al pubblico transito, di potare, **secondo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio**, rami e siepi al fine di contenerli all'interno delle loro proprietà, al fine di rendere le strade transitabili in tutta la loro larghezza,;
 3. A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli di creare, **secondo quanto previsto dalle prescrizioni regionali antincendio**, una idonea fascia parafulmine intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere il bestiame, **di larghezza non inferiore a 5 metri**; analogamente, anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di idonee fasce protettive prive di qualsiasi materiale infiammabile **aventi larghezza non inferiore a 5 metri**;
 4. I proprietari e i conduttori di terreni possono, sotto la propria diretta responsabilità penale e civile, procedere all'abbruciamento di stoppie, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché d'inculti, **anche nel periodo dal 1° Giugno al 30 Giugno e dal 15 Settembre al 31 Ottobre, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti**;
 5. Al fine di pianificarne la distribuzione territoriale e temporale, le richieste tendenti ad ottenere l'autorizzazione all'abbruciamento dovranno essere presentate, **almeno 10 giorni prima** della data prevista per l'esecuzione dello stesso, alle Stazioni Forestali e di V.A. competenti per territorio oppure al Servizio Territoriale del CFVA competente. La superficie massima consentita per ogni singolo abbruciamento non potrà essere superiore ai 10 ettari. Le autorizzazioni agli abbruciamenti dovranno essere concesse previo accertamento dello stato dei luoghi. Le autorizzazioni rilasciate dalle richiamate Stazioni Forestali, dovranno essere esibite, su richiesta, agli agenti della forza pubblica e ai barracelli. Gli abbruciamenti autorizzati dovranno effettuarsi previo avviso, anche verbale, alla Stazione Forestale e di V.A. competente per territorio, nel giorno e ora prescritte.
- **I predetti abbruciamenti non potranno comunque essere eseguiti in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 17.00 riferite all'orario legale.**
 - Il soggetto in possesso di un'autorizzazione all'abbruciamento dovrà immediatamente sospendere le operazioni di iniziativa propria o su disposizione del personale in servizio presso la Stazione Forestale, in caso di mutamento delle condizioni climatiche nel corso della giornata, assicurando la completa bonifica della zona prima di abbandonarla.

SANZIONI

In caso di mancato adempimento del presente provvedimento, **sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, sanzione pecuniaria da € 50,00 a 500,00.**

L'Amministrazione Comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori

INCARICA

la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Compagnia Barracellare ed i soggetti autorizzati all'esecuzione della presente Ordinanza. Tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressori.

Si dispone, inoltre, che **una copia dell'Ordinanza** sia immediatamente affissa nelle sedi opportune, e una copia sia trasmessa : **All'Albo Pretorio – Sede, All'Ufficio di Polizia Municipale – Sede, Al Comando della Stazione dei Carabinieri di Scano di Montiferro, al Comando della Stazione Forestale – Cuglieri, alla Compagnia Barracellare del Comune di Scano di Montiferro.**

Scano di Montiferro addì 29/05/2018

IL SINDACO

Dott. Flore Antonio

Antonio Flore

